

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

DI AUTOVETTURE

CON CONDUCENTE

Allegato alla deliberazione C.C. n.40 del 26/06/2000
Esecutivo dal 10/7/2000

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con autovettura è quello che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, avanzata presso la sede del vettore, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
2. I veicoli devono essere muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformita' agli artt. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, modificato dal D.lgs. n. 360 del 10.9.1993 e sono fatti

stazionare, a disposizione degli utenti, in rimesse collocate sul territorio comunale, oppure su apposite aree contrassegnate.

3. E' vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2

Fonti normative

1. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla legge regionale n. 20/95.

Art. 3

Autorizzazione e condizioni di esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione e' riferita ad un solo autoveicolo.
3. Nell'autorizzazione, oltre al numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.
4. Il servizio opera senza limiti territoriali.

In capo uno stesso soggetto e' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. E' vietato inoltre il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per il servizio taxi anche alle cooperative e alle altre forme di gestione associata del servizio.

5. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
6. Il servizio e' esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, purché iscritti all'apposito albo, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. 15.1.1992 n. 21.
7. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco e' allegato in copia autenticata

all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

8. Il conducente svolge il servizio per conto e in nome del titolare dell'autorizzazione a cui fa carico ogni responsabilità, fermo restando la responsabilità personale del conducente ai sensi di legge.

Art. 4

Ubicazione delle autorimesse e sede del titolare

1. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio commercio del Comune l'ubicazione delle autorimesse, che devono essere ubicate nel territorio comunale, nonché l'indirizzo della sede.
2. Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'ufficio commercio.
3. L'eventuale cambio della sede deve essere comunicato, al medesimo ufficio entro trenta giorni dal trasferimento.

Art. 5

Figure giuridiche

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.

2. Nei casi di cui ai punti b) e c) e' consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di esclusione o decadenza dai predetti organismi, il noleggiatore e' reintegrato nella titolarita' dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 6

Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo di autorizzazioni che il Comune puo' rilasciare e' quello assentito dalla Provincia di Milano ex art. 7 della L. R. 20/95.

Art. 7

Commissione Comunale

1. Con deliberazione della Giunta Comunale e' nominata una Commissione cosi' composta:
 - a) Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;
 - b) Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.
2. La Commissione delibera con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti. Essa decide a maggioranza. Nel caso di parita' prevale il voto del Presidente. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente e' altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 2 dei suoi componenti.
3. La Commissione valuta le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente Regolamento e svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi del Comune. Essa inoltre esprime i pareri nei casi previsti dal presente Regolamento.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria per titoli secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 del presente Regolamento.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 8

Esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:

a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

c) superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15 L.R. 20/95.

2. Per poter svolgere la professione di noleggiatore è necessario essere iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

3. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, deve essere esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, nonché la disponibilità di idonea rimessa sul territorio comunale.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni, ed è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 11

Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio:

a) periodi di servizio prestati in qualità di titolare o dipendente da un'impresa che gestisce l'autonoleggio con conducente o il servizio taxi: punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri; il servizio che eccede il trimestre è calcolato come semestre;

b) disponibilità in proprietà o in leasing di eventuale secondo veicolo del medesimo tipo: punti 2;

c) Rimessa o box che possa contenere anche eventuale veicolo di riserva: punti 1;

d) eventuali altri titoli da indicarsi dal concorrente a dimostrazione della possibilità di svolgere un servizio più qualificato (conoscenza di lingue straniere, autoveicoli maggiormente adeguati al trasporto per disabili, oltre a quanto già obbligatorio per legge, etc.): punti 1.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della l. 21/1992, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo. In caso di ulteriore parità l'autorizzazione viene assegnata a chi ha presentato per primo la domanda di ammissione al concorso, facendo riferimento alla data di presentazione al protocollo.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Il possesso di uno dei requisiti oggetto di valutazione deve essere dichiarato nella domanda e l'Amministrazione può richiedere la relativa documentazione.

Art. 12

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, approva la graduatoria di merito formulata dalla Commissione di cui al precedente articolo 7 e provvede all'assegnazione del titolo.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di altra attività subordinata alle dipendenze di terzi o che comunque pregiudichi il corretto svolgimento del servizio.

Art. 13

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.
2. La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 8 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dall'autorizzazione.
3. All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.
4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 14

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 15

Caratteristiche delle autovetture e contrassegni

1. Le autovetture da adibire al servizio di autonoleggio con conducente devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere di cilindrata superiore a 1000 c.c.; quando fossero alimentate a GPL o metano le vetture dovranno essere a tre volumi distinti: motore, abitacolo e bagagliaio e il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
 - b) disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata; quest'ultimo, salvo il caso di cui alla precedente lettera a), può essere compreso nello stesso volume dell'abitacolo;
 - c) essere omologate per trasportare fino ad un massimo di nove passeggeri, compreso il conducente;
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono esporre, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" ed essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune ed un numero progressivo.
3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso

in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

4. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministero dei Trasporti.

Art. 16

Documenti per la circolazione

1. Su ogni veicolo in servizio devono essere conservati, per essere esibiti agli organi di vigilanza, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle vigenti norme, l'autorizzazione comunale, copia del presente Regolamento, il tariffario e le condizioni di trasporto. Questi ultimi devono essere esposti in maniera ben visibile agli utenti all'interno dell'abitacolo.

Art. 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 18

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore, oppure sulle apposite aree contrassegnate.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 19

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 20

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 21

Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 8.

Art. 22

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23

Trasporto dei portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 24

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 7 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio.
3. Il tariffario deve essere esposto in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Art. 25

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile del servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 26

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 27

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio, ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la prestazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
5. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art. 5 L.R. 16/12/91 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.

Art. 28

Sanzioni

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative, da un minimo di Lit. 100.000.= ad un massimo di Lit. 1.000.000.= :

a) violazione dell'articolo 3, comma 5 (mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo):

L. 200.000=

b) violazione dell'articolo 15, comma 2 (mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture):

L. 500.000=;

c) violazione dell'art. 8, comma 3 (mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo):

L. 300.000=

d) violazione dell'art. 13, comma 1 (mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione):

L. 300.000=;

e) violazione dell'art. 17, comma 2 (mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto):

L. 400.000=

f) violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 1, punti d), g), h), i) e comma 2, punti da a) ad f):

L. 300.000=

g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all'art. 15, comma 3:

L. 500.000=

h) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art. 25, comma 2:

L. 200.000=

2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione pari a 2/3 dell'importo della sanzione.

3. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 15/4/1995 n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del

servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

4. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio.
5. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.
6. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n. 90 del 5/12/1983 così come modificato dalla L.R. 4/6/84 n. 27.